



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 23
del 13 GEN. 2018

OGGETTO: Esame Piano urbanistico attuativo del PRG, per la costruzione di n.10 (dieci) alloggi di edilizia economica e popolare, da realizzare su terreni ubicati a Ragusa, c.da Pianetti Bruscè a confine tra la via Africa e la via Romania, in zona appositamente destinata dal PRG (C3 per l'edilizia economica e popolare.). Cooperativa Edilizia Green House.

L'anno duemila sedici il giorno Tre alle ore 13,40
del mese di Genesio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo	Si	
4) dr. Salvatore Martorana	Si	
5) dr. Antonio Zanotto	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolofrone

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 1321 /Sett. IV del 07.01.2016

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'ord. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;


PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

n. 15 Eleborati (Allegati)

Letto, approvato e sottoscritto.

 IL ASSESSORE ANZIANO

 IL SINDAGO

 IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
14 GEN. 2016 fino al 29 GEN. 2016 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

14 GEN. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salorio Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

-  Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

14 GEN. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14 GEN. 2016 al 29 GEN. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14 GEN. 2016 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 14 GEN. 2016 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

-  Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

14 GEN. 2016

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

IV

Prot n. 1321 /Sett.IV

del 7/01/2016

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Esame Piano urbanistico attuativo del PRG, per la costruzione di n.10 (dieci) alloggi di edilizia economica e popolare, da realizzare su terreni ubicati a Ragusa, c.da Pianetti Bruscè a confine tra la via Africa e la via Romania, in zona appositamente destinata dal PRG (C3 per l'edilizia economica e popolare). Cooperativa Edilizia Green House.

Il sottoscritto Dr. Arch.M Dimartino Dirigente del Settore IV propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale di Ragusa n.3 del 30/01/2007 e n.22 del 14/06/2007, è stata adottata la variante al PRG avente ad oggetto il "cambio di destinazione urbanistica da zona di verde agricolo a zona "C3", ai fini dell'individuazione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.71/78";
- Che con decreto del dirigente generale del dipartimento urbanistica dell'ARTA, n.725 del 10/07/09, pubblicato sulla GURS n.38 del 14/08/09, la suddetta variante è stata approvata;
- Che per quanto sopra il Comune di Ragusa dispone delle aree su cui realizzare alloggi di Edilizia Economica e Popolare;
- Che con la deliberazione n.3/2007, nell'adottare la variante di cui sopra il Consiglio Comunale, tra l'altro, ha deciso che "tutte le aree localizzate (di cui ancora le imprese e le cooperative non hanno disponibilità) dovranno essere acquisite a cura e spese delle stesse e pertanto nessun onere dovrà gravare su questo Ente... omissis";

Considerato:

- Che la suddetta precisazione circa la modalità di acquisizione delle aree, di fatto individua la modalità di attuazione della variante al PRG di che trattasi attraverso singoli interventi urbanistici, da redigere a cura e spese dei soggetti che devono realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- Che la ditta: Coop.Edilizia Green House, Via V.Lorefice 31, Ragusa (presidente Raniolo Angelo), ha presentato un piano urbanistico di utilizzazione di aree incluse nella perimetrazione

di cui alla variante approvata dall'ARTA con il D.Dir.n.725/DRU, per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica avente le seguenti caratteristiche:

1- Localizzazione

Ubicazione: Ragusa, c.da Pianetti Bruscè a confine tra la via Africa e la via Romania
Zona di PRG: C3 per Edilizia Economica e Popolare

2- Dati di Progetto

Sup. totale dell'intervento S2 = mq.8.134,00

Sup. fondiaria S3 = mq.5.161,47

Viabilità S4 = mq.1.121,63

Urb. Secondarie S5 = mq.1.067,97

Verde pubblico primario S6 = mq.436,58

Parcheggio pubblico S7 = mq.346,35

3- Indici e Parametri

Indice fondiario mc/mq K01 = 1,5

Volume massimo ammissibile mc. K02 = 7.742,20

Volume x abitante K03 = 80

Abitanti n. K04 = 96,7775

Che si arrotonda ad ab.: K05 = 97

Standard minimo op. di urb. Secondarie mq/ab. K06 = 11

Standard minimo verde pubblico primario mq/ab. K07 = 4,5

Standard minimo parcheggio pubblico mq/ab. K08 = 2,5

Spazio minimo necessario op. di urb. Secondarie mq. K09 = 1.067,00

Spazio minimo necessario verde pubblico primario mq. K10 = 436,50

Spazio minimo necessario parcheggio pubblico mq. K11 = 242,50

Indice di copertura K12 = 0,3

Superficie massima copribile mq K13 = 1.548,44

4- Dati Catastali (particelle interessate)

Foglio 81, particella 238 di mq. 3960, intestata a Bracchitta Emanuela nata a Ragusa il 02/10/61; Bracchitta Maria Antonella nata a Ragusa il 13/06/66, Bracchitta Tiziana nata a Ragusa il 03/11/71 e Raniolo Maria nata a Ragusa il 14/01/30, da intestare a Cooperativa Edilizia Green House con sede in Ragusa Via V.Lorefice 31;

foglio 81, particella 239 di mq. 60, intestata a Nifosi Maria nata a Ragusa il 08/03/29, da intestare a Cooperativa Edilizia Green House con sede in Ragusa Via V.Lorefice 31;

foglio 81, particella 950 di mq. 258, corte comune da intestare a Cooperativa Edilizia Green House con sede in Ragusa Via V.Lorefice 31;

foglio 81, particella 955 di mq. 2601, intestata a Cosentini Gaetano nato a Ragusa il 07/01/50, da intestare a Cooperativa Edilizia Green House con sede in Ragusa Via V.Lorefice 31;

foglio 81, particella 956 di mq. 246, intestata a Cosentini Gaetano nato a Ragusa il 07/01/50, da intestare a Comune di Ragusa;

foglio 81, particella 958 di mq. 16, intestata a Cosentini Gaetano nato a Ragusa il 07/01/50, da intestare a Comune di Ragusa;

foglio 81, particella 1122 di mq. 9545, intestata a Cosentini Gaetano nato a Ragusa il 07/01/50, da intestare per mq.1704,13 a Comune di Ragusa;

- Che il suddetto piano rispetta gli indici e parametri indicati nella variante al PRG di cui in premessa;

- Che sul piano sono stati acquisiti i pareri di legge e più precisamente:

- o Ufficio Sanitario: parere ASP n.56 del 01/04/2014, a condizione dell'approvazione da parte degli Uffici Comunali competenti, della rete idrica e degli scarichi fognari di acque bianche e nere, in progetto;

- Genio Civile: parere n.57274 del 27/03/2014 alle seguenti condizioni: che ai sensi del punto 4 della Circolare ARTA n°1 del 14.01.2014, la Ditta proponente produca la cartografia di analisi e quella di sintesi anche su supporto informatico ed in formato conforme agli standard di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n°32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”. Inoltre, ai sensi del punto 4.2, lett.e) della sopracitata Circolare n°1 del 14.01.2014, le informazioni relative alle prove ed indagini in situ, sia preesistenti che di nuova realizzazione dovranno essere organizzate come banca dati e georiferite su base cartografica CRT, per successive elaborazioni tramite software GIS, secondo lo schema di simbologia indicato nell’allegato E. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale trasmettere la suddetta cartografia su supporto informatico al competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. Si prescrive infine, che il rilascio da parte del Comune del certificato di agibilità, sia condizionato alla preventiva realizzazione e collaudazione, con esito favorevole, delle opere di urbanizzazione.
 - Settore Infrastrutture (Viabilità): parere n.22434 del 20/03/2014 senza condizioni;
 - Ufficio Accessibilità di questo settore: parere del 27/11/2015 senza condizioni;
 - In data 26.04.2014 col n.32817/IV di prot., questo Ufficio ha trasmesso al Servizio 1 VIA – VAS – Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia – il rapporto ambientale preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità VAS di cui all’art.12 del D.Lgs 152/2006 e che in data 28.09.2015 col n.44129 il funzionario direttivo del servizio 1/VAS-VIA del dipartimento dell’urbanistica della Regione Siciliana ha trasmesso il Decreto Assessoriale n.445/gab del 28/09/2015 che esclude, il piano di lotizzazione, dalla valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del medesimo D.lgs.
- Che la ditta ha prodotto quale titoli per la redazione del Piano:
 1. Atto di Costituzione della società notaio Livia Giovanni in data 12/11/2013;
 2. Contratto preliminare di vendita tra i sig.ri Cosentini Gaetano (venditore) e Raniolo Angelo rappresentante Green House (acquirente) del 18/12/2013;
 3. Contratto preliminare di vendita tra i sig.ri Nifosi Maria (venditrice) e Raniolo Angelo rappresentante Green House (acquirente) del 20/12/2013;
 4. Contratto preliminare di vendita tra i sig.ri Raniolo Maria, Bracchitta Emanuela, Bracchitta Maria, Bracchitta Tiziana (venditori) e Raniolo Angelo rappresentante Green House (acquirente) del 20/12/2013;
 5. Contratto preliminare di vendita tra i sig.ri Raniolo Maria, Bracchitta Emanuela, Bracchitta Maria, Bracchitta Tiziana (venditori) e Raniolo Angelo rappresentante Green House (acquirente) del 26/06/2013;
 - Che pertanto questo Comune non dovrà sostenere alcun onere sia esso per l’acquisizione di aree che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - Che trattandosi di intervento su aree di cui l’impresa in oggetto deve acquisire direttamente la proprietà, non è prevista alcuna procedura espropriativa;
 - Che alla stipula della convenzione urbanistica verranno ceduti gratuitamente al Comune tutte le aree destinate dal programma costruttivo alle realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - Che a cura e spese della ditta in oggetto saranno realizzate tutte le predette opere di urbanizzazione e pertanto, nessun onere graverà su questo Comune;
 - Vista la nota del 29 dicembre 2015 della Banca Agricola Popolare di Ragusa di disponibilità di massima all’istruttoria in merito alla richiesta di mutuo edilizio ordinario per la costruzione di n. 10 unità abitative della cooperativa Edilizia “Green House”;

- Vista la delibera di CC n 42/2010 di presa d'atto ed approvazione delle soluzioni di coordinamento urbanistico dei programmi realizzati da imprese e cooperative nelle zone "C3" per l'edilizia economica e popolare e la successiva delibera di CC n. 70/2010 (Schema di convenzione per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare);
- Ritenuto di volere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Approvare il Piano urbanistico attuativo del PRG, per la costruzione di n.10 (dieci) alloggi di edilizia economica e popolare, da realizzare su terreni ubicati a Ragusa, c.da Pianetti Bruscè a confine tra la via Africa e la via Romania, in zona appositamente destinata dal PRG (C3 per l'edilizia econ. e popol.) alla Ditta Cooperativa Edilizia Green House.
- 2) Prendere atto che il Piano è costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente delibera :
 - all. 1: tav.1 – Relazione Tecnica
 - all. 2: tav.1/a – Calcolo pluviometrico
 - all. 3: tav.2 – Azzonamento con planimetria catastale
 - all. 4: tav.3 – Sistemazione alloggi con indicazione distanze
 - all. 5: tav.3/A - Ubicazione scivoli e parcheggi diversamente abili
 - all. 6: tav.N4 – Individuazione e cessione aree
 - all. 7: tav.N4A - Individuazione e cessione aree
 - all. 8: tav.N4B – Sovrapposizione progetto con catastale
 - all. 9: tav.N5 – Realizzazione rete idrica
 - all. 10: tav.N6 – Realizzazione rete elettrica
 - all. 11: tav.N6/A – Rete elettrica e pali illuminazione
 - all. 12: tav.N7 – Realizzazione rete telecom
 - all. 13: tav.N8 – Realizzazione rete fognaria
 - all. 14: tav.9 – Particolari
 - all. 15: all. – Studio geologico
- 3) Approvare lo schema di convenzione allegato;
- 4) Autorizzare il dirigente competente o persona da lui delegata alla stipula dell'atto di convenzione;
- 5) Autorizzare il dirigente competente o persona da lui delegata alla verifica delle particelle catastali risultanti da eventuali frazionamenti delle particelle indicate nella presente convenzione;
- 6) Fissare in anni 10 (dieci), dalla data della presente deliberazione il termine per l'ultimazione dei lavori salva, la possibilità di proroga, da parte della Giunta Municipale, previa richiesta ampiamente motivata da avanzare prima della scadenza;
- 7) Prendere atto che il finanziamento del programma avverrà attraverso Istituto di credito, così come dichiarato dai richiedenti.
- 8) Prendere atto che il suddetto finanziamento attraverso Istituto di Credito, non è stato ancora concesso;
- 9) Condizionare la stipula della convenzione alla concessione di apposito finanziamento che dovrà riguardare sia la realizzazione delle opere (urbanizzazioni ed edifici), sia la possibilità di accolto di mutuo ai singoli destinatari finali, che dovrà avvenire entro mesi 6 dalla data della presente delibera;
- 10) Prendere atto che l'area oggetto dell'intervento non è stata ancora trasferita ai richiedenti e che pertanto la Convenzione potrà essere stipulata solo dopo la presentazione dell'atto di acquisto che dovrà avvenire entro mesi 1 (uno) dalla risoluzione delle eventuali condizioni ostative relative al finanziamento;

11) Definire i seguenti termini di validità del piano oggi approvato:

Mesi 6 dalla data della presente delibera per la stipula della convenzione
Mesi 6 dalla stipula della convenzione, per la presentazione dei progetti
Mesi 18 dalla data della presente delibera per l'inizio dei lavori.

Il mancato rispetto di ciascuno dei termini di cui sopra comporta la decadenza del Piano, salva la possibilità di proroga, da parte della Giunta Municipale, previa richiesta ampiamente motivata da avanzare prima delle singole scadenze.

12. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sul patrimonio dell'Ente per la cessione delle aree di urbanizzazione che saranno oggetto di successivo atto da parte del Dirigente..

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta, altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Ragusa, 13/1/2016

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 13/1/2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presenza Visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità

Ragusa, 13 GEN. 2016

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scaglione

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

1 - SCUBHA CONVENZIONE (PARTE IN PG PANFB)

Ragusa,

13/1/2016.

Il Responsabile del Procedimento
ARCH. Aurelio BARONE



Il Capo Settore
ARCH Marcello DIMARTINO

Visto L'Assessore al ramo
Rag. Salvatore Corallo

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAGUSA E COOPERATIVA EDILIZIA GREEN
HOUSE con sede a Ragusa in via Vincenzo Lorefice n. 31

PREMESSA

_ con deliberazione del Consiglio Comunale di Ragusa n. 3 del 30/01/2007 e n.22 del 14/06/2007, è stata adottata la variante al PRG avente oggetto il cambio di destinazione urbanistica da zona di verde agricolo a zona "C3", ai fini dell'individuazione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 71/78,

_ con decreto del dirigente generale del dipartimento urbanistico dell'ARTA, n. 725 del 10/07/09, pubblicato sulla GURS N.38 del 14/08/09, la variante è stata approvata,

_ la ditta ha presentato un piano di utilizzazione delle aree oggetto della presente convenzione, ed aventi all'epoca della presentazione le seguenti caratteristiche catastali:

FOGLIO 81 p.la 239 mq. 60 PROP. NIFOSI' MARIA (preliminare del 20/12/2013

registrato a RAGUSA il 17/01/2014 al n. 142 serie 3)

FOGLIO 81 p.la 238 mq. 3960 PROP. BRACCHITTA EMANUELA ED ALTRI (preliminare del 20/12/2013

registrato a RAGUSA il 17/01/2014 al n. 139 serie 3)

FOGLIO 81 p.la 955 mq 2601; p.la 956 mq. 246; p.la 958 mq. 16 e porzione di mq.

1251,00 (parte eccedente per le opere di urbanizzazione) da frazionare dalla particella 1122 del foglio 81
PROP. COSENTINI GAETANO (preliminare del 18/12/2013 registrato a RAGUSA il 17/01/2014 al n. 141

serie 3)

N.B. la particella 956 è destinata catastalmente a strada e tale resterà.

Come risultante dal frazionamento dopo l'approvazione del presente schema

In seguito a frazionamento in data, e quindi alla data della presente convenzione le caratteristiche catastali delle aree interessate sono le seguenti

partita.....foglio.....particella n°.....


partita.....foglio.....particella n°.....

partita.....foglio.....particella n°.....

partita.....foglio.....particella n°.....

_ il Consiglio Comunale ha approvato in data _____ delibera n. _____

_ sul detto piano sono stati acquisiti i pareri di legge come espressamente indicato nella suddetta
delibera



nei lotti in questione i predetti "soggetti attuatori" intendono realizzare, usufruendo dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge 20/12/1975 n° 79, della L. 457/78 o della L.R. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero utilizzando altre fonti di finanziamento, ivi compreso l'autofinanziamento, n°10 alloggi aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche dell'edilizia residenziale pubblica, più avanti precise per una volumetria complessiva metri cubi()

che con progetto in data _____ a firma di: Geom. Cutrone Sebastiano e studio Associato Geom. La Rosa e Arch. Scifo

E' stato predisposto un piano di utilizzazione delle aree c/3 avente le seguenti caratteristiche:

1-LOCALIZZAZIONE

Ubicazione: via Africa angolo via Romania c.da Bruscè Serralinena

Zona di PRG:C/3

2- DATI DI PROGETTO

Sup. complessiva: mq 8.134,00

Sup. totale dell'intervento mq: 8.134,00

Sup. fondiaria mq: 7.742,20 5'161,47

Viabilità di Piano Attuativo mq: 1.121,63 compreso marciapiedi

urb. Secondarie mq: 100 /,9/ da ricavare dalla particella 1122 foglio 81

verde pubblico primario mq: 436,58 da ricavare dalla particella 1122 foglio 81

parcheggio pubblico mq: 242,50 per legge, previsto in progetto mq. 346,35

Superfici escluse mq:

3- INDICI E PARAMETRI

indice fondiario da progetto mc./mq. 0,483

volume massimo ammiss. mc. 7742.20

volume x abitante: mc 80,00

abitanti n.: 96,78

che si arrotonda ad abitanti: 97

standard minimo op. di urb=Secondarie mq/ab. 6,5

standard minimo verde pubblico primario mq/ab. 4,5

Standard minimo parcheggio pubblico mq/ab. 2,50

Spazio minimo necessario op. di urb. Secondarie mq. 1067

Spazio minimo necessario verde pubblico primario mq. 436,50

Spazio minimo necessario parcheggio pubblico mq. 242,50

Indice di copertura 0,30

Superf. Massima copribile mq: 1.552,31

superficie fondiaria massima ammissibile mq. 1.552,31

Le cessioni di Legge (opere secondarie e verde) verranno previste a confine con quelle già cedute dalla ditta Igea Costruzioni, ex Baglieri Salvatore, ovviamente sempre all'interno del comparto costruttivo, come indicato nella tavola N4A.

TUTTO CIO PREMESSO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Ragusa,

tra il Sig. _____ nella qualità di Dirigente pro tempore del Comune di Ragusa, in seguito denominato " Amministrazione Comunale",

da una parte, e dall'altra:

La seguente ditta, in seguito indicata " soggetto attuatore"

Si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I – GENERALITA'

ART. I VALIDITA' DELLE PREMESSE E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ragusa nella parte da esso destinata a zona C3 per l'edilizia economica e popolare, giusta decreto del 10/07/09 n° 725 ARTA (GURS N° 38 DEL 14.08.9)



Essa regola sia l'urbanizzazione delle aree, che la realizzazione degli alloggi, nei termini previsti negli articoli che seguono ed in conformità al piano di utilizzazione allegato.

PARTE II – URBANIZZAZIONE DELLE AREE

ART. 2 PROPRIETA' DELLE AREE E ATTUAZIONE DEL PIANO

I lottizzanti, a dimostrazione che hanno il titolo per l'attuazione del piano, presentano i seguenti documenti:

- Certificato catastale
- PRELIMINARE DI VENDITA (sopra citati) , registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, ovvero titolo valido ai sensi dell'art. 36 L.R. 71/78.

L'attuazione del piano sul terreno indicato in premessa avverrà in conformità al piano urbanistico attuativo (piano di lottizzazione) allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e sempre nel rispetto del Regolamento Edilizio, del P.R.G. e delle leggi urbanistiche vigenti.

ART.3 CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE

I lottizzanti, in relazione al disposto del 5° comma paragrafo 1 della L.17/08/1942 n. 1150 e del 4° comma, lettere a) dell'art. 14 della L.R. 27/12/1978 n. 71, cedono ora stesso gratuitamente al comune di Ragusa le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, previste nel progetto di lottizzazione in oggetto.

Tali aree sono indicate nella tav. n.____ allegata al piano di lottizzazione e risultano in catasto come segue:

partita.....foglio.....particella n°.....

partita.....foglio.....particella n°.....

partita.....foglio.....particella n°.....

partita.....foglio.....particella n°.....

Fanno parte della superficie destinata a viabilità di P.R.G. le particella:

partita.....foglio.....particella n°.....

partita.....foglio.....particella n°.....

i superiori dati catastali, si desumono da frazionamento riconosciuto regolare dall'U.T.E. di Ragusa il ____ che al presente atto si allega sotto la lettera

Le aree sopra citate, saranno così destinate:

per urbanizzazioni primarie e viabilità mq. 2.972,53 distinti come segue:

- per urbanizzazioni secondarie mq. 1.067,67
- Verde pubblico primario mq: 436,58
- Parcheggio pubblico mq: 346,35
- Viabilità mq: 1.121,63

i dati, di cui sopra, si desumono dalla tav 4 e 9 del piano di utilizzazione ove sono evidenziate con il colore rosso.

A decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, sulle aree cedute, sarà possibile costituire servitù di pubblico transito e consentire l'utilizzazione del sottosuolo anche per fini privati.

ART.4 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Nel piano di lottizzazione sono previste le seguenti opere primarie:

- Sistemazione di viabilità per mq. 1.121,63
- Sistemazione di spazi di verde pubblico primario per mq: 436,58
- Sistemazione aree parcheggio pubblico per mq: 346,35
- Costruzione rete idrica:
- Costruzione della fognatura per acque nere
- Costruzione della fognatura per acque piovane
- Costruzione rete elettrica e telefonica
- Costruzione illuminazione pubblica


Le reti realizzate saranno cedute al Comune dopo la realizzazione e collaudo nelle forme previste dalla presente convenzione.

I lottizzanti, in relazione al disposto del 5° comma dell'art. 8 della legge 6/08/1967 n° 765, assumono per se e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumere gli oneri relativi all'esecuzione di dette opere di urbanizzazione primarie

E' fatto obbligo inoltre ai lottizzanti di provvedere a loro cura e spese anche all'allacciamento alle reti esistenti al fine di consentire la piena funzionalità delle stesse.

In particolare, se necessario realizzare un sistema di sollevamento fognario, composto dall'impianto vero e proprio e dalla condotta in pressione, impianto collocato in area di proprietà dei soggetti attrattori, si concorda che il detto sistema venga gestito interamente a carico dei soggetti attuatori fino a quando lo stesso e le opere di urbanizzazione primarie verranno collaudate e cedute al comune.

ART. 5 PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE



per tutte le suddette opere di urbanizzazione i lottizzanti dovranno presentare apposito progetto esecutivo, nel rispetto di massima del piano di lottizzazione, contenente i particolari costruttivi delle singole parti.

Il suddetto progetto delle opere di urbanizzazione sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione acquisito il parere del competente ufficio comunale che dovrà curare le manutenzione delle opere.

Resta inteso che le opere dovranno essere progettate secondo le seguenti prescrizioni di massima:

a) Sistemazione delle vie, parcheggi, spiazzi:

di massima resta fissato che i marciapiedi dovranno essere pavimentati con mattonelle di asfalto, cordonati con dentello di calcare duro della sezione di cm. 20x30, il tutto su apposito sottofondo di calcestruzzo.

Il manto stradale sarà rifinito con manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3 su uno strato di binder di cm 7 e una base in misto granulometrico.

b) Fognature per acque nere:

dovranno essere impiegate tubazioni in polietilene (o altro materiale idoneo) con diametro risultante dai calcoli analitici e comunque non inferiore a mm. 150 e poste alla profondità di mt. 1,20 dal piano stradale. Le canalizzazioni dovranno essere fornite ispezioni protette da pozetti in c.a. della sezione orizzontale netta di mt 1.20x1.20 e muniti di botola di ghisa, poggiante su collarini di pietra di calcare duro. I pozetti dovranno avere un interasse massimo di mt 25.

c) Fognature acque bianche :

saranno impiegate tubazioni in polietilene a doppia parete con interno liscio ed esterno corrugato (o altro materiale idoneo) poste alla profondità di almeno mt. 1.20 su un cuscino di sabbia, opportunamente rinfiancate e ricoperti con sabbia.

Le canalizzazioni dovranno essere ispezionabili a mezzo di pozetti della sezione netta orizzontale di mt.1.20x1.20 posti alla distanza di mt.50 circa e realizzati come prescritto per la fognatura delle acque nere.

d) Acquedotto:

saranno impiegate tubazioni in ghisa del diametro risultante dai calcoli ma comunque non inferiori a mm 50,. Ogni presa dovrà essere fornita di contatore a quadrante asciutto.

e) Rete di distribuzione dell'energia elettrica:

le reti di distribuzione dell'energia elettrica dovrà essere eseguita secondo quanto prescritto dall'E.N.E.L.

f) Illuminazione pubblica:

i nuovi impianti per l'illuminazione pubblica dovranno essere progettati, dimensionati e realizzati nel rispetto delle Norme Tecniche di settore vigenti (EN 13201/UNI 10349 "requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato" UNI 10819 " impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso", UNI 11248 " illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche") e loro modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'uso di apparecchi illuminanti dotati di riflettori ad alto rendimento, a bassissima dispersione luminosa (inquinamento luminoso) e basso abbagliamento quali le armature " full cut-off" lampade con vita media non inferiore a 12.000 ore ad alto rendimento luminoso (LED, etc.) – comunque non inferiore a 100 lumen/W con alimentatore elettronico, sistemi di regolazione del flusso luminoso atto alla diminuzione dell'illuminazione nelle ore notturne e sistemi di accensione/spegnimento di tipo astronomico o con sensori di luce naturale.

Il calcolo illuminotecnico e le schede componenti degli impianti dovranno essere allegati al progetto tecnico descrittivo del rispetto delle superiori condizioni normative.

Ulteriori prescrizioni tecniche ed operative più stringenti potranno derivare dall'applicazione del PAES comunale o dai altri strumenti di pianificazione tematica comunali o regionali di futura emanazione; le stesse vengono considerate obbligatorie ai sensi del presente documento.

g) Rete telefonica:

La rete telefonica dovrà essere eseguita secondo quanto prescritto dalla TELECOM.

h) Spazi di verde pubblico

Lo spazio destinato a verde pubblico sarà sistemato con aiuole, vialetti, spazi e alberature in base al progetto esecutivo.

In linea di massima le aiuole dovranno essere bordate con fasce di segati di calcare duro della sezione di cm. 30x5.

I vialetti dovranno essere pavimentati con mattonelle di asfalto su conglomerato cementizio magro.

Le aiuole dovranno essere sistamate con bordure lungo i margini e piante di alto fusto nella parte interna nella misura non inferiore ad una pianta per ogni mq.50 di terreno destinato a verde.

Tutte le opere sopradette verranno costruite direttamente dai lottizzanti.

Le opere saranno cedute la comune in perfetto stato e dopp sei mesi dal loro ultimazione, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra lottizzanti e comune.

Le caratteristiche dei materiali e delle finiture, nonché la tipologia delle opere di urbanizzazione sopra descritte sono indicative, in quanto l'ufficio competente per la specifica (viabilità, fognatura, illuminazione ecc.) nell'espressione del parere valuterà i contenuti progettuali alla luce delle tipologie e dei materiali ritenuti più idonei e conformi a quelli usati dallo stesso ufficio nei progetti di opere pubbliche realizzate dal Comune .

ART. 6 TEMPO ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE



La ditta attuatrice, si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione contestualmente alla costruzione degli edifici, per cui il titolo abilitativo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrà essere contestuale oppure precedere il titolo abitativo per la costruzione degli edifici.

Il rilascio del certificato di abitabilità è condizionato alla preventiva ultimazione delle opere di urbanizzazione e alla loro consegna al comune.

La ditta lottizzante, in relazione al disposto del 5° comma , paragrafo 3) dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n.1150 e del 4° comma , lettera d) dell'art. 14 della Legge regionale 27 dicembre 1978 n.71, si obbliga, per sé e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo , a completare tutte le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti punti entro i termini di validità della presente convenzione.

Il comune anche al fine di garantire i servizi indispensabili nei nuovi insediamenti, si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione dei lottizzanti e a spese dei medesimi, nei modi stabiliti dalla Legge quando essi non vi abbiano provveduto con la dovuta tempestività e il Comune li abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a tre mesi.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio tra il comune e i lottizzanti.

ART. 7 AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

I lottizzanti, sempre in relazione al disposto del 5° comma , paragrafi 1) e 2) dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e del 4° comma lettere a) e c) dell'art. 14 della Legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, si obbligano , per sé e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo, a corrispondere la quota di contributo per oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla Deliberazione Consiliare nella misura di euro(€.) per ogni metro cubo di costruzione prevista dal piano di lottizzazione, da versar al comune all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare e fatto salvo l'adeguamento, in sede del citato rilascio, degli oneri di urbanizzazione , in relazione alla data di rilascio della concessione.

Quanto sopra fatti salvi quegli interventi che per Legge non sono assoggettati al pagamento della quota di contributo per oneri di urbanizzazione secondari .

ART. 8 COSTO DI COSTRUZIONE

Per il rilascio delle singole concessioni edilizie il contributo relativo al costo di costruzione è dovuto secondo le vigenti disposizioni.

ART. 9 COLLAUDO

Il collaudo definitivo di tutte le opere relative all'urbanizzazione primaria dovrà essere effettuato entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dei Lottizzanti attestante la ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo sarà rilasciato entro i successivi 60 giorni e comunque non oltre 8 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per tale collaudo il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali o di liberi professionisti.

Le spese di collaudo sono a carico dei lottizzanti.

I lottizzanti si impegnano a riparare le imperfezioni ed a completare le opere secondo collaudo entro il tempo che sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Ai soli effetti del rilascio del certificato di abitabilità e prima del rilascio del certificato di collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà attestare il regolare funzionamento delle opere di urbanizzazione primaria.

ART. 10 MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l'attuazione delle opere , previste nel piano di lottizzazione e fino alla consegna al Comune , tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale, inerente all'attuazione ed all'uso della lottizzazione, sono a totale ed esclusivo carico dei lottizzanti.

ART.11 CONCESSIONE EDILIZIA PER GLI EDIFICI

Il dirigente dell'U.T.C. rilascerà le singole licenze edilizie, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dal piano di lottizzazione.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche entro il periodo di validità della presente convenzione non ne comporta la decadenza .

ART. 13 VIGILANZA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il Sindaco si riserva la facoltà di vigilare sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza del progetto approvato.

Il comune effettuerà il controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione elencate nell'atto di concessione mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti uffici tecnici comunali.

All'emissione del certificato di collaudo le opere e i manufatti di cui al presente articolo passeranno in proprietà del comune nei modi e forme di Legge.

Il comune ne assumerà la manutenzione e la gestione.

ART. 14 CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

I Lottizzanti si impegnano a consegnare al Comune le opere di urbanizzazione primarie entro trenta giorni dalla data dei collaudi con esiti favorevoli.

ART. 15 TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

I Lottizzanti si impegnano a non trasferire a terzi gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, dichiarandosi fin da ora quali unici responsabili per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutte le opere , salvo gli effetti dell'accordo di tali oneri a terzi acquirenti che il Comune si riserva di accettare.

ART. 16 REGIME FISCALE



Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della ditta Lottizzante. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla Legge 28 giugno 1943 n.666, oltre l'applicazione di altri successivi benefici più favorevoli.

ART. 17 GARANZIE VERSO IL COMUNE

I lottizzanti in relazione al disposto del 5° comma per. 4) dell'art. 28 della Legge 17/08/1942 n.1150 e successive modifiche e del 4° comma lettera e) e dell'art. 14 della L.R. 27/12/1978 n.71, rilascia alla firma della presente, la fideiussione della , di €.pari ad eurox mc.

Tale garanzia sarà svincolata al collaudo delle opere di urbanizzazione.

ART.18 VALIDITA' DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il termine di validità della presente convenzione è fissato in anni 10 dalla stipula della stessa. Potranno essere concesse proroghe a tale termine per giustificati motivi.

Per quanto non contenuto nella presente , si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti sia generali sia comunali in vigore ed in particolare alla Legge urbanistica 17/08/1942 n.1150 e successive modificazioni.

PARTE III - REALIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI.

(condizioni , modalità, caratteristiche e termini per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.)

ART.19 TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI EDIFICI

I concessionari si obbligano a presentare i progetti degli edifici per il rilascio delle concessioni edilizie entro sei dalla stipula seguente convenzione.

I concessionari, si obbligano ad iniziare la costruzione degli edifici entro diciotto mesi dalla data di esecutività della Delibera di Giunta ed ad ultimarli entro i termini fissati dalla Concessione edilizia; I concessionari potranno avvalersi del disposto dell'art. 9 della L.R. 37/84.

Per la ultimazione delle costruzioni potranno essere concesse proroghe per gravi e fondati motivi, da formalizzarsi almeno un mese prima della scadenza . Entro un mese dalla ultimazione dei lavori deve essere chiesto il certificato di abitabilità. Le opere di urbanizzazione, dovranno completate e consegnate entro i termini di mesi 60 (sessanta) dalla stipula della convenzione Urbanistica e comunque prima del rilascio del certificato di abitabilità.

ART.20 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI EDIFICI DA REALIZZARE

Sull'area oggetto della presente convenzione i concessionari si impegnano a realizzare edifici di abitazione aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia economica e popolare e più specificatamente quelle previste nella Legge di finanziamento.

Inoltre , nel rispetto dell'emendamento n° 4 della delibera Consiliare n.3° del 03/01/2007, adeguato nella delibera del 14/06/2007 , la ditta cooperativa edilizia Green House si fa obbligo di dotare ogni

singolo corpo di fabbrica con fonti di energia alternativa per una percentuale pari al 30% del fabbisogno.

ART. 21 ALLACCIAIMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

Sono a carico dei concessionari gli allacciamenti ai pubblici servizi, che dovranno essere eseguiti secondo le direttive impartite dall'U.T.C. mentre per l'energia elettrica secondo le norme in vigore presso l'ENEL.

ART.22 REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ACQUIRENTI E DEI CONDUTTORI

Ai soggetti concessionari è fatto obbligo di destinare gli alloggi da realizzare ad uso civile abitazione a Soggetti aventi i requisiti dalle disposizioni vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata.

ART. 23 PREZZO DI PRIMA CESSIONE DELL'ALLOGGIO

Qualora e nei limiti in cui sia consentita la cessione dell'alloggio, il prezzo di prima cessione è stabilito in conformità a quanto stabilito dai decreti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
del 23 luglio 1998,
dell'8 agosto 2003,
del 23 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 24 REVISIONE DEL PREZZO DI PRIMA CESSIONE E CESSIONE SUCCESSIVA

Qualora la cessione avvenga trascorso un biennio dalla data di entrata in vigore del Decreto Assezzoriale 23 luglio 2007 indicato al superiore Art.23, il prezzo di cessione è aggiornato in relazione agli indici ISTAT dei costi di costruzione intervenuti successivamente al detto decreto , ed applicando una percentuale di deprezzamento dell'alloggio 0 (zero) fino al quinto anno dal rilascio del certificato di abitabilità e 1% (uno) annuo dal sesto anno in poi ed eventuale incremento corrispondente alle spese documentate di manutenzione straordinaria affrontate in precedenza dal cedente.

ART. 25 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative pertinenze è determinato dal Comune nella misura del tre virgola zero zero per cento (3,00%) del prezzo di cessione delle unità immobiliari a cui si riferisce, quale stabilito ai sensi del precedente art. 23 o del prezzo effettivamente corrisposto dal proprietario all'atto dell'acquisto , se inferiore a quello stabilito ai sensi del suddetto articolo 23.

Il canone annuo di locazione , che sarà revisionato secondo scadenze triennali con decorrenza dalla data di scadenza del primo biennio della stipula della presente convenzione si aggiornerà applicando la seguente formula:

$$Cr = C1 \cdot I1 / I2$$


Ove

Cr = canone revisionato

C1 = canone iniziale di cui al comma 1;

I1 = indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data del contratto di locazione;

I2 = indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data di revisione.



Il canone di locazione determinato dal Comune non deve comunque essere superiore a quello derivante dall'applicazione degli articoli da 12 a 21 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).

La stipulazione del contratto di locazione degli alloggi è consentita solo a certificato di abitabilità rilasciato. Le norme di cui al presente articolo vigono per tutto il periodo di durata della convenzione.

PARTE IV – NORME GENERALI E TRANSITORIE

ART. 26 FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Le opere sono finanziante come segue :

Con mutuo ordinario prima casa promesso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa e per la parte eccedente con autofinanziamento dei soci, così come previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia economica e popolare.

ART. 27 SANZIONI

La violazione o l'inadempimento da parte della concessionaria o sui aventi causa, degli obblighi di cui ai preddenti articoli, determina, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti Leggi e dai regolamenti comunali, le seguenti sanzioni:

A) Decadenza della concessione nei seguenti casi :

- 1) Cessioni a terzi del diritto di proprietà delle aree non ancora edificate o parzialmente edificate;
- 2) Modificazione della destinazione d'uso dell'immobile realizzato nella sua totalità o anche in parte;
- 3) Mancato rispetto dei termini di inizio o ultimazione dei lavori previsti nella presente convenzione, o in eventuali proroghe, salvo i casi di forza maggiore o comunque non imputabili alla concessionaria, e sia decorso inutilmente il termine di diffida non inferiore a 60 giorni, che il Comune prescriverà alla concessionaria.

Nei casi di decadenza sopra indicati verrà corrisposto un indennizzo non superiore al 50% del valore delle costruzioni eseguite in conformità alla presente convenzione, riferito all'epoca della costruzione o determinato a suo insindacabile giudizio, dall'Ufficio tecnico Erariale.

Nel caso che la decadenza venga dichiarata dopo la stipula di contratti preliminari di vendita o di impegni di locazione futura i diritti acquisiti dai terzi possono essere fatti valere, a richiesta dagli interessati, nei confronti degli eventuali nuovi concessionari. Nessuno indennizzo sarà dovuto in caso di opere difformi dal progetto approvato.

Applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie che dovranno essere corrisposte a semplice richiesta dal Comune.

- 1) Penale di importo a 5 volte la differenza fra i due prezzi, in caso di vendita dell'alloggio a prezzo superiore a quello massimo determinato dal Comune;
- 2) Penale di importo pari a 5 volte la differenza tra i canoni, in caso di locazione dell'alloggio a canone superiore a quello massimo determinato secondo i criteri di cui all'art. 10;
- 3) Penale di euro 5,16 per ogni giorno di ritardo e per ogni unità abitativa rispetto a ciascuno dei termini fissati nella presente convenzione e nei titoli abitativi;
- 4) Penale di euro 51,60 per ogni albero in caso di mancata attuazione della piantagione del terreno libero;

- 5) Penale pari al doppio del relativo costo in caso di inosservanza alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

ART. 28 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa esplicito riferimento alle norme di Legge e ai regolamenti vigenti in materia ed in particolare alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Ragusa , del vigente regolamento edilizio , e del piano urbanistico attuativo.

ART. 29 FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero sorgere dalla presente convenzione sarà competente il foro di Ragusa mentre si esclude la competenza del giudizio arbitrale.


ART. 30 SPESE

Le spese inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico delle cooperativa concessionaria che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente Legislazione.

ART. 31 TRASCRIZIONE

Le parti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed il Comune rinuncia al diritto di ipoteca legale ed esonera il Conservatore dei Registri immobiliari dall'iscrizione d'ufficio e da ogni responsabilità al riguardo.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.



COOPERATIVA EDILIZIA
GREEN HOUSE
Via V. Logofica, 31 - 97100 Ragusa
P. IVA: 01551660887
PEC: greenhouse.97100@pec.it